

COMUNE DI LIVORNO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO

“TESEO TESEI” – VIA VILLANI N. 16

L’anno duemilaventisei (2026), il giorno ____ del mese di _____, in Livorno, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, C.F./P.IVA 00104330493, legalmente rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 49 dello Statuto comunale, dal Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, dott. Enrico Montagnani, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito, anche, “Comune” o “Amministrazione”);

E

l’Associazione/Società sportiva dilettantistica _____, con sede legale in _____, C.F. _____, iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al n. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (di seguito, anche, “Affidatario”);

PREMESSE

1. il Comune è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Teseo Tesei”, sito in Livorno, via Villani n. 16, identificato catastalmente al Foglio 26, particella 790 sub 606 e Foglio 26, particella 1121 sub 601, categoria D/6;
2. in adempimento dell’art. 15 del Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/02/2026 l’impianto è stato qualificato come impianto privo di rilevanza economica ed è stato dato indirizzo agli uffici di procedere all’affidamento in gestione mediante procedura comparativa, valorizzando, tra l’altro, le proposte dirette a promuovere l’avviamento allo sport in chiave sociale e formativa;
3. con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/2026 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dell’impianto, corredato dalla scheda tecnica dell’impianto prot. n. 35686 del 13.03.2026;
4. con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2026 è stata determinata la riduzione del canone di gestione, e con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/2026 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Affidatario;
5. l’offerta tecnica-gestionale presentata dall’Affidatario, comprensiva del Piano degli interventi di funzionalizzazione e dell’offerta economica relativa al contributo comunale, nei limiti in cui è recepita nella presente convenzione e nei relativi allegati, assume rilevanza contrattuale.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1 – Oggetto, finalità e allegati

1. Il Comune affida all’Affidatario, che accetta, la gestione dell’impianto sportivo denominato “Teseo Tesei”, sito in Livorno, via Villani n. 16, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento della consegna, come risultante dal verbale di consegna, dallo stato di consistenza e, per quanto rileva, dalla scheda tecnica allegata all’avviso pubblico.

2. L'affidamento è finalizzato alla valorizzazione dell'impianto quale presidio sportivo, educativo e sociale del territorio, con prioritaria attenzione alla promozione della disciplina del calcio tra bambini e ragazzi, all'inclusione sociale, all'accessibilità economica e alla corretta conservazione del bene pubblico.
3. L'impianto fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Livorno; il presente rapporto non attribuisce all'Affidatario alcun diritto reale o di godimento diverso da quanto strettamente necessario all'esecuzione della presente convenzione.
4. Sono allegati alla presente convenzione, quali sue parti integranti e sostanziali: A) Allegato A – Planimetria dell'impianto; B) Allegato B – Offerta tecnica-gestionale risultata aggiudicataria, comprensiva del Piano degli interventi di funzionalizzazione presentato in gara; C) Allegato C – Quadro degli obblighi essenziali, degli indicatori di monitoraggio e delle relative modalità di verifica.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia all'avviso pubblico, alla determinazione di aggiudicazione, alla normativa nazionale e regionale vigente e ai regolamenti comunali applicabili.

Articolo 2 – Durata, efficacia, consegna e divieto di rinnovo tacito

1. La gestione ha durata di anni cinque (5), decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'impianto, e cesserà di diritto alla data del ____/____/2031, senza necessità di disdetta.
2. L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio relative: a) all'assenza di pendenze debitorie dell'Affidatario verso il Comune di Livorno ovvero, nei casi ammessi, alla sottoscrizione del relativo piano di rientro; b) alla regolarità contributiva (DURC), ove dovuta; c) alla regolarità fiscale, secondo quanto previsto dagli atti della procedura e dalla normativa vigente.
3. Fino all'avveramento della condizione sospensiva, l'Amministrazione può differire la consegna dell'impianto e ogni effetto esecutivo della presente convenzione.
4. Qualora le verifiche abbiano esito negativo e non intervenga la regolarizzazione nei termini assegnati dall'Amministrazione, la presente convenzione resterà priva di efficacia, con facoltà del Comune di procedere allo scorrimento della graduatoria o ad ogni diversa determinazione consentita dall'ordinamento.
5. Nel verbale di consegna sono riportati lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare, le attrezzature esistenti, le eventuali criticità note e ogni altra circostanza utile ai fini della gestione.
6. È escluso ogni rinnovo tacito. Eventuali proroghe tecniche, se ammesse dall'ordinamento e dall'assetto regolamentare comunale, potranno essere disposte esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perfezionamento di una nuova procedura di affidamento.

Articolo 3 – Canone, pagamenti, conto dedicato e PEC

1. Il canone annuo dovuto dall'Affidatario al Comune di Livorno è stabilito in euro _____ oltre IVA, se dovuta, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale di determinazione della riduzione del canone e dai conseguenti atti di aggiudicazione e stipula.
2. Il pagamento del canone avviene mediante fatturazione semestrale anticipata, alle scadenze indicate dal Comune. Il mancato pagamento nei termini costituisce inadempimento contrattuale.
3. Il canone è aggiornato annualmente nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice FOI accertata dall'ISTAT, con decorrenza dal mese antecedente a quello di stipula della presente convenzione.
4. Per tutta la durata del rapporto l'Affidatario è tenuto a mantenere: a) un conto corrente intestato al medesimo soggetto affidatario, da utilizzare per i pagamenti e per la registrazione degli incassi riferibili alla

gestione; b) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante, che costituisce domicilio digitale ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il rapporto.

5. L'Affidatario si impegna a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per i rapporti economici inerenti la presente convenzione, nei limiti e secondo le modalità compatibili con la normativa vigente.

Articolo 4 – Contributo comunale in conto investimenti per interventi di funzionalizzazione

1. Il Comune riconosce all'Affidatario, nei limiti dell'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e comunque entro l'importo massimo di euro 5.000,00, un contributo una tantum in conto investimenti finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi di funzionalizzazione dell'impianto previsti nell'offerta aggiudicataria.

2. Gli interventi finanziabili devono essere coerenti con la scheda tecnica dell'impianto, con lo stato dei luoghi risultante dal sopralluogo e con la proposta gestionale aggiudicataria, e devono essere distinti tra: a) interventi prioritari di ripristino, minuta rifunzionalizzazione e miglioramento iniziale dell'impianto, necessari a renderlo pienamente fruibile, sicuro e decoroso; b) eventuali interventi migliorativi aggiuntivi assunti integralmente a carico dell'Affidatario, senza incremento del contributo comunale.

3. Il contributo non può essere utilizzato per spese di gestione corrente, costi del personale, utenze, tributi, spese promozionali o manutenzioni ordinarie ricorrenti connesse alla gestione corrente dell'impianto. Restano tuttavia ammissibili, ove previste nel Piano aggiudicatario, lavorazioni una tantum di iniziale ripristino e rifunzionalizzazione, anche di carattere minuto, strettamente funzionali alla rimessa in esercizio dell'impianto.

4. Prima dell'avvio degli interventi, l'Affidatario trasmette al Comune, entro il termine assegnato: a) relazione tecnica descrittiva degli interventi; b) eventuali elaborati grafici e ogni ulteriore documento richiesto dall'Amministrazione in relazione alla natura delle opere; c) quadro economico e cronoprogramma aggiornato; d) eventuali istanze autorizzative, ove necessarie.

5. Gli interventi che richiedano approvazione tecnica o titolo/autorizzazione non possono essere avviati prima del rilascio del relativo assenso da parte degli uffici competenti.

6. Eventuali variazioni al Piano degli interventi approvato sono ammesse soltanto previa autorizzazione espressa del Comune e, comunque, senza incremento del contributo concesso.

Articolo 5 – Esecuzione, monitoraggio, verifica e liquidazione del contributo

1. Gli interventi di funzionalizzazione devono essere completati entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione, salvo proroga espressa e motivata autorizzata dall'Amministrazione per ragioni tecniche oggettivamente documentate.

2. Il Comune esercita il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione degli interventi e può richiedere in ogni momento chiarimenti, documentazione tecnica, documentazione fotografica, stati di avanzamento e ogni altro elemento utile alla verifica.

3. Qualora la durata degli interventi ecceda sei mesi, il Comune può richiedere uno stato di avanzamento intermedio corredato da documentazione fotografica e contabile.

4. Ai fini della liquidazione del contributo, l'Affidatario presenta, a conclusione degli interventi: a) relazione finale sugli interventi eseguiti; b) documentazione fotografica ante e post operam, ove disponibile; c) fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti; d) eventuali dichiarazioni di conformità o altra documentazione tecnica necessaria in relazione alla tipologia degli interventi.

5. La liquidazione avviene esclusivamente all'esito positivo della verifica del Comune sulla regolare esecuzione degli interventi, sulla coerenza con quanto approvato e sulla congruità delle spese rendicontate.
6. In caso di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato, salvo comprovate cause non imputabili all'Affidatario previamente comunicate e riconosciute dal Comune, il contributo è ridotto del 5 per cento per ogni mese di ritardo o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo del 30 per cento.
7. In caso di mancata realizzazione, realizzazione parziale non funzionale o realizzazione sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato, il Comune può disporre la riduzione o la revoca totale del contributo, nonché la restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Articolo 6 – Obiettivi di gestione, standard minimi e indicatori di monitoraggio

1. La gestione dell'impianto deve essere improntata al perseguimento dei seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) promozione della disciplina del calcio tra bambini e ragazzi, con particolare attenzione all'avviamento allo sport; b) inclusione sociale e accessibilità dell'impianto, anche mediante tariffe trasparenti e misure di agevolazione; c) corretta manutenzione, sicurezza, decoro e custodia del bene pubblico; d) trasparenza gestionale, tracciabilità degli introiti e rendicontazione delle attività svolte; e) coerenza tra attività effettivamente realizzate, offerta aggiudicataria e finalità sociali ed educative dell'affidamento.
2. Gli standard minimi di servizio, gli indicatori di monitoraggio, la periodicità dei controlli, le evidenze documentali richieste e le soglie di allerta sono definiti nell'Allegato C.
3. Gli impegni migliorativi assunti dall'Affidatario in sede di gara, ove recepiti nell'Allegato C o in successivi atti attuativi del Comune, assumono valore di obbligazione contrattuale e si aggiungono agli standard minimi fissati dalla presente convenzione.
4. Il mancato raggiungimento degli indicatori non determina automaticamente la cessazione del rapporto, ma costituisce elemento rilevante ai fini dell'attivazione delle contestazioni, dei piani di riallineamento, delle penali, della riduzione o revoca del contributo e degli ulteriori rimedi previsti dalla presente convenzione.
5. Il Comune può integrare l'Allegato C con i valori puntuali risultanti dall'offerta aggiudicataria, senza alterare l'equilibrio economico della presente convenzione, al solo fine di rendere più puntuale il monitoraggio delle obbligazioni assunte dall'Affidatario.

Articolo 7 – Obblighi di gestione, custodia, manutenzione e sicurezza

1. L'Affidatario è tenuto a gestire l'impianto in coerenza con la proposta tecnica aggiudicataria, con le finalità pubbliche indicate nell'avviso e con la presente convenzione, garantendone l'utilizzo quale presidio sportivo, educativo e sociale del territorio.
2. In particolare, l'Affidatario deve:
 - a) garantire la concreta fruibilità dell'impianto da parte della cittadinanza, con prioritaria attenzione all'avviamento allo sport dei bambini e dei ragazzi;
 - b) assicurare, nei limiti della natura e delle caratteristiche dell'impianto, misure di inclusione e accessibilità a favore di minori, persone con disabilità, anziani e soggetti in situazione di fragilità sociale;
 - c) utilizzare l'impianto esclusivamente per attività sportive, ludico-motorie, educative e aggregative coerenti con la sua destinazione, salvo preventiva autorizzazione del Comune per usi diversi ma compatibili con l'interesse pubblico;

- d)** garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto in funzione delle attività programmate, nonché la presenza, durante l'apertura, di almeno un responsabile individuato dall'Associazione/Società;
- e)** assicurare la custodia, la vigilanza e il corretto uso dell'impianto per tutto il tempo di utilizzo;
- f)** mantenere l'impianto e le relative pertinenze in condizioni di decoro, pulizia, igiene e sicurezza;
- g)** avviare la gestione effettiva dell'impianto entro trenta giorni dalla consegna, salvo giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione.

3. Sono a carico esclusivo dell'Affidatario:

- a)** la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative pertinenze, compresi lo sfalcio e la cura del verde, il monitoraggio della recinzione esterna e le piccole riparazioni necessarie al mantenimento dell'efficienza;
- b)** la conservazione dell'impianto in buono stato di funzionamento, salvo il normale degrado d'uso, con particolare riguardo agli impianti elettrici e termoidraulici e alle relative sostituzioni minute;
- c)** le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali e delle aree in uso, nonché l'acquisto del relativo materiale;
- d)** le spese per il personale impiegato nella gestione, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori;
- e)** il pagamento del canone, delle utenze, della TARI e di ogni altro tributo o onere connesso all'uso dell'impianto, se e in quanto dovuto;
- f)** l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività proposte in sede di gara.

4. L'Affidatario deve inoltre:

- a)** osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla gestione dell'impianto;
- b)** adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze, assumendo gli adempimenti gravanti sul datore di lavoro ove ne ricorrano i presupposti;
- c)** dotare e mantenere efficiente il defibrillatore semiautomatico (DAE), assicurandone corretta collocazione, segnaletica, manutenzione, verifiche e formazione del personale secondo la normativa vigente;
- d)** tenere aggiornati i registri dei controlli periodici e di sicurezza, nonché la documentazione relativa ai presidi antincendio, agli impianti e agli adempimenti di legge;
- e)** mantenere attiva per tutta la durata della convenzione una casella PEC valida e funzionante;
- f)** rispettare eventuali servitù e sottoservizi presenti nell'area, consentendo l'accesso ai rispettivi gestori per gli interventi necessari.

5. È fatto divieto all'Affidatario di cedere la presente convenzione, di subconcedere l'impianto o di affidarne a terzi, in tutto o in parte, la gestione, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune nei casi consentiti dall'ordinamento e dalla presente convenzione.

6. L'Affidatario è tenuto a riservare gratuitamente all'Amministrazione comunale l'utilizzo del campo sportivo e dei relativi spazi di supporto per un massimo di cinque giorni l'anno, per finalità istituzionali o iniziative di interesse pubblico e sociale, in date concordate compatibilmente con la programmazione ordinaria.

7. Nessun compenso, indennizzo o rimborso è dovuto all'Affidatario per eventuali sospensioni o interruzioni delle attività dipendenti da ragioni di sicurezza, ordini dell'autorità, cause di forza maggiore o altri motivi non imputabili al Comune.

Articolo 8 – Tariffe, calendario delle attività e misure di accessibilità

1. L’Affidatario è tenuto ad applicare esclusivamente le tariffe di utilizzo approvate dal Comune di Livorno con apposita deliberazione della Giunta Comunale o con i successivi atti autorizzativi.
2. Le tariffe, il calendario delle attività, gli orari di apertura, i recapiti utili e le eventuali agevolazioni devono essere esposti presso l’impianto e resi conoscibili all’utenza con modalità chiare e costantemente aggiornate.
3. Le eventuali agevolazioni per minori, nuclei in situazione di fragilità sociale, persone con disabilità o altre categorie meritevoli di tutela devono essere espressamente indicate.
4. Ogni modifica alle tariffe o alle regole di accesso che incida in modo significativo sull’assetto del servizio è subordinata a preventiva autorizzazione del Comune.
5. L’Affidatario non può applicare tariffe superiori a quelle autorizzate né introdurre corrispettivi ulteriori non assentiti.
6. L’accesso all’impianto deve avvenire secondo criteri di trasparenza, non discriminazione e compatibilità con le finalità pubbliche del servizio.

Articolo 9 – Sponsorizzazioni, attività promozionali e reinvestimento delle risorse

1. L’Affidatario può promuovere o accettare sponsorizzazioni da soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di sostenere le attività sportive, sociali e ricreative svolte presso l’impianto, nel rispetto delle finalità pubbliche della gestione.
2. Sono ammesse esclusivamente sponsorizzazioni coerenti con le finalità educative, inclusive e sportive dell’impianto e comunque non lesive del decoro, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’immagine dell’Amministrazione o dell’interesse pubblico.
3. La collocazione di marchi, insegne o altri elementi pubblicitari all’interno o all’esterno dell’impianto è subordinata a preventiva autorizzazione del Comune.
4. È vietata ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di contenuti discriminatori, sessisti, politici, contrari alla salute, all’ambiente o ai principi di correttezza e trasparenza della gestione pubblica.
5. L’Affidatario deve tenere separata evidenza documentale delle sponsorizzazioni ricevute, del relativo valore economico e delle modalità di impiego delle somme o utilità acquisite. Le relative risorse devono essere reinvestite nelle attività e nell’impianto oggetto della presente convenzione.
6. La sponsorizzazione non può in alcun modo tradursi in cessione, anche parziale, del diritto d’uso dell’impianto a soggetti terzi.

Articolo 10 – Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, l’Affidatario è tenuto a costituire, al momento della sottoscrizione, una cauzione definitiva pari a tre mensilità del canone annuo di gestione, ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa di importo equivalente.
2. La garanzia deve essere incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta, valida per tutta la durata della convenzione e prorogabile fino a sei mesi successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata del rapporto.
3. In caso di escussione totale o parziale per inadempimenti contrattuali, l’Affidatario è tenuto al reintegro della garanzia entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

4. La mancata costituzione della garanzia nei termini stabiliti costituisce causa di decadenza dall'affidamento.

Articolo 11 – Responsabilità, manleva e assicurazioni

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalle attività svolte o comunque connesse all'esecuzione della presente convenzione e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione o richiesta di terzi.

2. Per tutta la durata della convenzione l'Affidatario deve mantenere attive almeno le seguenti coperture assicurative: a) polizza RCT/RCO con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro; b) polizza incendio e danneggiamento dell'immobile con massimale non inferiore a euro 151.700,00, corrispondente al valore di ricostruzione dell'impianto come da relazione tecnica UTP, prot. 20722 del 13 febbraio 2026.

3. Tra i terzi assicurati deve intendersi compreso anche il Comune di Livorno. Eventuali franchigie, scoperti, limiti o esclusioni non possono essere opposti né al Comune né ai danneggiati.

4. Le polizze assicurative e le relative quietanze devono essere trasmesse al Comune prima della consegna dell'impianto e, successivamente, ad ogni rinnovo o variazione rilevante, entro quindici giorni dal relativo perfezionamento.

5. L'eventuale scoperto o franchigia resta integralmente a carico dell'Affidatario.

6. Il mancato mantenimento delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento.

7. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni sinistro, danno rilevante o evento che possa incidere sull'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Articolo 12 – Verifiche, accessi, ispezioni e poteri di controllo

1. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento accessi, sopralluoghi, ispezioni e verifiche presso l'impianto e le aree pertinenti, al fine di controllare: a) la corretta esecuzione degli obblighi gestionali; b) lo stato manutentivo, di sicurezza e di decoro dell'impianto; c) la veridicità e completezza della documentazione trasmessa; d) il rispetto delle tariffe approvate e degli indicatori di gestione; e) la corretta realizzazione degli interventi finanziati mediante contributo comunale; f) la corretta destinazione delle eventuali risorse pubbliche erogate.

2. L'Affidatario è tenuto a collaborare pienamente con il Comune e a mettere a disposizione, nei termini assegnati, registri, documenti, quietanze, calendari, elenchi utenti in forma aggregata, documentazione contabile e ogni altro elemento rilevante ai fini del controllo.

3. Le risultanze delle verifiche possono formare oggetto di verbale, prescrizioni, richiami formali, richiesta di piano di riallineamento, applicazione di penali, riduzione o revoca del contributo e, nei casi previsti, risoluzione o decadenza.

4. In presenza di criticità connesse alla sicurezza, all'igiene o alla pubblica incolumità, il Comune può imporre misure immediate di adeguamento o limitazioni d'uso dell'impianto, ferma restando la responsabilità dell'Affidatario per gli adempimenti di competenza.

Articolo 13 – Reporting periodico e relazione annuale

1. Entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto l'Affidatario trasmette al Comune un piano di avvio della gestione con indicazione del calendario iniziale delle attività, delle fasce orarie dedicate ai minori, delle eventuali tariffe applicate e del nominativo del referente di gestione.

2. Entro il 31 luglio di ciascun anno l’Affidatario trasmette un report semestrale sintetico sull’andamento della gestione, con particolare riferimento agli indicatori dell’Allegato C e all’eventuale stato di avanzamento degli interventi.
3. Entro il 30 marzo di ciascun anno l’Affidatario trasmette una relazione gestionale annuale riferita all’anno solare precedente, contenente almeno: a) la descrizione delle attività svolte e dei progetti attuati; b) i dati aggregati relativi all’utenza, distinti almeno per fasce di età e tipologia di attività; c) il calendario delle attività svolte e di quelle programmate; d) le iniziative di promozione dell’avviamento al calcio, gli open day e le attività rivolte ai minori; e) le misure di inclusione e di agevolazione tariffaria applicate; f) lo stato manutentivo dell’impianto e gli eventuali interventi eseguiti; g) il rendiconto economico sintetico annuale della gestione dell’impianto, con separata evidenza delle principali voci di costo e di ricavo; h) l’elenco delle sponsorizzazioni ricevute, con indicazione del valore economico e dell’impiego delle risorse; i) gli estremi aggiornati delle coperture assicurative, del DAE e dei principali adempimenti di sicurezza; j) ogni variazione statutaria, soggettiva o organizzativa rilevante intervenuta rispetto all’anno precedente.
4. Qualora siano stati realizzati interventi finanziati con il contributo comunale, la relazione annuale deve contenere una sezione dedicata alla rendicontazione degli interventi, con indicazione delle opere eseguite, delle spese sostenute e della documentazione giustificativa.
5. Il Comune può richiedere integrazioni o chiarimenti; l’Affidatario è tenuto a riscontrare entro il termine assegnato.
6. L’omessa o reiterata trasmissione della reportistica costituisce inadempimento rilevante ai fini dell’applicazione delle penali e degli ulteriori rimedi previsti dalla presente convenzione.

Articolo 14 – Contestazioni, piano di riallineamento, penali e decurtazioni

1. Qualora, in sede di controllo o di monitoraggio, emergano irregolarità, omissioni documentali, scostamenti rispetto agli standard minimi o altri inadempimenti non immediatamente qualificabili come gravi, il Comune contesta i rilievi all’Affidatario mediante PEC, assegnando un termine per le controdeduzioni non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di urgenza connessi alla sicurezza.
2. All’esito del contraddittorio il Comune può diffidare l’Affidatario ad adempiere, assegnando un termine congruo, e può altresì imporre la presentazione di un piano di riallineamento con indicazione delle misure correttive e dei tempi di attuazione.
3. Ferma restando la facoltà del Comune di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno, possono essere applicate le seguenti penali o misure economiche: a) per omessa o tardiva trasmissione della relazione annuale, del report semestrale o di altri documenti obbligatori: penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ciascun adempimento; b) per mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli standard minimi di cui all’Allegato C relativi a trasparenza tariffaria, tenuta dei registri di sicurezza, DAE o attività minime di promozione sportiva: penale da euro 150,00 a euro 500,00 per ciascun indicatore essenziale non rispettato, previa diffida e salvo avvenuto riallineamento nei termini assegnati; c) per applicazione di tariffe difformi da quelle assentite dal Comune o per introduzione di corrispettivi non autorizzati: penale da euro 200,00 a euro 500,00 per ciascuna contestazione, fatto salvo l’obbligo di restituzione all’utenza delle somme indebitamente percepite; d) per ritardi nella realizzazione degli interventi di funzionalizzazione: si applica la decurtazione del contributo prevista all’articolo 5; e) per spese dichiarate non ammissibili o non adeguatamente documentate: esclusione delle relative somme dal contributo e, ove già liquidate, obbligo di restituzione.
4. Le penali possono essere compensate con somme dovute dal Comune a qualunque titolo o, in difetto, escusse sulla garanzia definitiva, ferma restando l’obbligazione dell’Affidatario di reintegrarla.

5. L'applicazione delle penali non preclude l'attivazione dei rimedi più gravi previsti dalla presente convenzione in caso di perdurante o grave inadempimento.

Articolo 15 – Risoluzione, revoca e decadenza

1. Il Comune può dichiarare la risoluzione della convenzione per grave inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., ovvero può disporre la revoca o la decadenza nei casi espressamente previsti dall'ordinamento o dalla presente convenzione, nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990.

2. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti o cause di decadenza, ove ne ricorrano i presupposti: a) mancata costituzione o mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini assegnati; b) mancato mantenimento delle coperture assicurative previste; c) chiusura totale o parziale dell'impianto non autorizzata e non giustificata da cause di forza maggiore o da motivi di sicurezza; d) applicazione di tariffe difformi da quelle assentite dal Comune; e) utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle consentite dalla presente convenzione senza preventiva autorizzazione; f) grave o reiterata violazione degli obblighi di manutenzione, sicurezza, custodia o decoro; g) omessa realizzazione degli interventi finanziati con contributo pubblico o loro realizzazione sostanzialmente difforme rispetto a quanto autorizzato; h) utilizzo del contributo pubblico per finalità diverse da quelle previste; i) cessione della convenzione, subaffidamento non autorizzato o concessione a terzi dell'uso dell'impianto in violazione della presente convenzione; j) perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento, ivi compresa la cancellazione o irregolarità sostanziale rispetto al RASD, ovvero sopravvenienza di cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione; k) mancato riscontro, reiterato e non giustificato, alle prescrizioni e ai piani di riallineamento adottati dal Comune; l) mancato avvio della gestione entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto, salvo proroga o giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione, revoca o decadenza nulla è dovuto all'Affidatario a titolo di indennizzo, restando salva la facoltà del Comune di incamerare la garanzia e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

4. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di contributo e non spettanti.

Articolo 16 – Riconsegna dell'impianto e acquisizione delle opere

1. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, l'Affidatario deve riconsegnare l'impianto libero da persone e cose, in condizioni di ordinaria efficienza e decoro, salvo il normale deperimento d'uso, mediante verbale in contraddittorio con il Comune.

2. Tutti gli interventi, i miglioramenti, le addizioni e le opere realizzati sull'impianto restano acquisiti al patrimonio del Comune, senza diritto dell'Affidatario ad alcun rimborso o indennizzo, salvo diversa espressa previsione di legge.

3. Qualora in sede di riconsegna siano accertati danni, ammanchi o carenze manutentive imputabili all'Affidatario, il Comune può provvedere in danno, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatti salvi il maggior danno e ogni altro rimedio previsto.

4. L'Affidatario è tenuto a consegnare, alla cessazione del rapporto, tutte le chiavi, i dispositivi di accesso, la documentazione relativa agli impianti e ai presidi di sicurezza, nonché ogni ulteriore bene mobile comunale affidato in uso.

Articolo 17 – Spese contrattuali, domicilio, foro competente, privacy e rinvio

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell’Affidatario, comprese l’imposta di bollo e le spese di registrazione, se e in quanto dovute.
2. Ai fini del presente rapporto, l’Affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale e presso l’indirizzo PEC comunicato al Comune; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.
3. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria è competente in via esclusiva il Foro di Livorno; per quelle devolute alla giurisdizione amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all’esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, l’avviso pubblico, il Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi, le altre disposizioni regolamentari comunali vigenti e la normativa nazionale e regionale di settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Livorno

Il Dirigente del Settore

Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi

Per l’Affidatario

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO C

Quadro degli obblighi essenziali, degli indicatori di monitoraggio e delle relative modalità di verifica

I valori sotto riportati costituiscono standard minimi. Restano in ogni caso vincolanti, se superiori, gli impegni migliorativi assunti in sede di gara e recepiti dall'Amministrazione.

Ambito	Indicatore / obbligo	Standard minimo	Evidenze richieste	Frequenza	Esito / soglia di allerta
Promozione calcio bambini	Giornate promozionali gratuite / open day	Almeno 2 iniziative gratuite all'anno	Programmi, comunicazioni, documentazione fotografica	Annuale	Mancata realizzazione: rilievo e penale se non recuperata entro l'anno
Accessibilità economica	Trasparenza tariffaria e agevolazioni	Pubblicazione delle tariffe approvate e di almeno 1 misura di agevolazione per minori o soggetti fragili; pubblicazione di eventuali ulteriori agevolazioni offerte	Tariffario esposto o pubblicato, comunicazioni all'utenza	Semestrale	Tariffe non pubblicate o difformi: violazione essenziale
Manutenzione e decoro	Check-list di manutenzione ordinaria	Compilazione mensile e pronta rimozione delle criticità di sicurezza entro 48 ore o immediata interdizione dell'area	Registro manutenzioni, ordini di servizio, documentazione fotografica	Semestrale	Mancata tenuta del registro o criticità non gestita: violazione essenziale
Sicurezza	Registro controlli, antincendio, DAE	Registri aggiornati; DAE operativo; addetti formati secondo normativa	Registro controlli, attestati, quietanze manutenzione, documentazione di sicurezza	Semestrale	Documentazione assente o scaduta: diffida urgente
Reporting	Report semestrale e relazione annuale	Trasmissione nei termini previsti dall'art. 13 con i contenuti minimi richiesti	PEC di invio, report e relazione allegata	Semestrale / annuale	Ritardo o incompletezza: richiesta integrazione e penale
Interventi finanziati	Conclusione degli interventi di funzionalizzazione	Ultimazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga autorizzata	Relazione finale, fotografie, fatture quietanzate, eventuali dichiarazioni di conformità	A conclusione	Ritardo: decurtazione del contributo del 5% per mese
Rendiconto gestione	Rendiconto economico annuale dell'impianto	Indicazione annuale dei principali costi, ricavi e sponsorizzazioni impiegate nella gestione	Rendiconto annuale ed evidenze contabili	Annuale	Mancata rendicontazione: richiesta integrazione e possibile penale

Nota operativa: per gli indicatori quantitativi migliorativi offerti in gara, il Comune potrà integrare il presente Allegato C riportando i valori puntuali risultanti dall'offerta aggiudicataria, che diverranno parametri contrattuali vincolanti.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 1627ef6e0b3c8f8810b2e3cdc81b08496c8987ccf04c3921b129982450d3b7f1

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.2109/2026

Data: 19/03/2026

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO "TESEO TESEI" VIA VILLANI N. 16 LIVORNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bfdceb4307e71ac5_p7m&auth=1

ID: bfdceb4307e71ac5